



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 11 Luglio 2022

ENTI NON COMMERCIALI

Approvato il correttivo del decreto sulla riforma dello sport

di Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

Maggiorazione del credito Formazione 4.0: cosa prevede il Decreto attuativo

di Debora Reverberi

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Verifica limite delle misure di aiuto: proroga, garanzie e riversamenti

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CRISI D'IMPRESA

L'Agenzia delle entrate segnala i debiti Iva superiori a 5.000 euro

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



ENTI NON COMMERCIALI

Approvato il correttivo del decreto sulla riforma dello sport

di Guido Martinelli

Master di specializzazione

GUIDA ALLA RIFORMA DELLO SPORT

[Scopri di più >](#)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì, in prima lettura, **il testo del correttivo del D.Lgs. 36/2021**. Il testo, predisposto dagli uffici del dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, guidato dal Sottosegretario di Stato Valentina Vezzali, si pone nel solco dei **principi contenuti nella legge delega**, la L. 86/2019 e del citato decreto c.d. "Spadafora" e ha l'obiettivo di individuare alcune **soluzioni tecniche per rendere compatibile il riconoscimento dei diritti dei lavoratori dello sport**, previsto dalle norme indicate, con la **sostenibilità** del sistema sport, ancora sotto *choc* per la pandemia e il c.d. "caro bollette".

L'urgenza del provvedimento derivava, anche, da una **giurisprudenza** di Cassazione, consolidatasi a inizio anno, che riteneva **non più percorribile la strada dei compensi sportivi** per come fino ad oggi attraversata.

La novella interviene sia sulle attività sportive professionistiche che dilettantistiche

Per quanto riguarda **l'attività professionistica** la modifica di rilievo è l'utilizzo dell'**apprendistato** e la facilitazione, per le società professionalistiche con fatturati al di sotto di una certa soglia, di una **ridotta pressione fiscale sui contratti sottoscritti dai giovani atleti**.

Importanti novità, invece, per il mondo **dilettantistico**.

Innanzitutto, **a livello statutario deve emergere che l'attività sportiva sia svolta in via principale**; inoltre viene previsto che le Ssd potranno prevedere la **distribuzione fino al cinquanta per cento degli utili prodotti** e, **per le società di capitali sportive che gestiscono impianti viene concesso loro, al fine di poter attirare capitale privato di investimento, di redistribuire fino all'ottanta per cento degli utili prodotti**.

Viene identificata la figura del **volontario**, creando un parallelo simmetrico con la riforma del terzo settore, che è soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del **mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate**.



Viene prevista **una tassazione con ritenuta a titolo di imposta per i premi unilateralmente riconosciuti agli sportivi dilettanti**, non programmati e legati all'alea del risultato, senza che questa, non avendo appunto natura retributiva, incida sugli scaglioni di reddito dei percipienti.

Vengono “reintegrati” tra i soggetti sportivi le cooperative sportive e tutti gli enti del terzo settore, indipendentemente da quale sia la loro natura giuridica.

Pertanto le attuali **cooperative** sportive potranno continuare ad operare anche il prossimo anno mentre la novità potrà essere l'ingresso, nel mondo dello sport, di nuovi soggetti giuridici come potrebbero essere, ad esempio, **le fondazioni**.

Vengono identificate le figure di lavoratori sportivi che debbono essere tesserati per svolgere un'attività riconosciuta come tale dalla Federazione o dall'ente affiliante di riferimento e remunerata. Solo costoro, unitamente ai c.d. amministrativi-gestionali rientrano tra i **soggetti** a cui si applica la **nuova disciplina**. Pertanto nei confronti di risorse quali quelle dedicate alla custodia, alla guardiania, alla manutenzione, al marketing, alla animazione, ai posti di ristoro e agli *shop* all'interno degli impianti sportivi si applicheranno le **norme ordinarie dei rapporti di lavoro**.

Ove l'importo non superasse i cinquemila euro annui, stante la marginalità del compenso, la corresponsione non produrrà reddito e obblighi dichiarativi e previdenziali, salvo l'invio della certificazione unica.

Sopra i cinquemila euro si dovrà porre il problema della classificazione del rapporto. Se questo richiederà un **impegno inferiore alle 18 ore settimanali**, al netto della prestazione agonistica, la prestazione si presumerà di **collaborazione coordinata e continuativa**, in caso di impegno superiore potrà essere, a seconda della tipologia del rapporto, subordinata, autonomo o cococo. Da questo punto di vista, ad avviso dello scrivente, grande importanza potrà essere assegnata alla **certificazione dei contratti di lavoro espressamente prevista dall'articolo 25, comma 3, del decreto in esame**.

Comunque, in tutti i casi, **le ritenute previdenziali scatteranno dai 5.000 euro in su mentre quelle fiscali dai 15.000 euro in su. In caso di collaborazione coordinata e continuativa le ritenute contributive saranno per due terzi a carico del sodalizio e per un terzo a carico dello sportivo**

Gli adempimenti di detti rapporti di lavoro saranno facilitati dall'utilizzo del **nuovo registro delle attività sportive che servirà da interfaccia con le altre amministrazioni**.

Viene prevista l'abrogazione del vincolo a partire dal 1° luglio del prossimo anno e viene data possibilità, ai pubblici dipendenti, se autorizzati dalla amministrazione di appartenenza, di stipulare **contratti di lavoro sportivo**.

I contributi previdenziali per i contratti di lavoro sportivo autonomo per i primi cinque anni



sono calcolati sul 50% del compenso.

Viene mantenuta la figura degli amministrativo-gestionali, che avranno una **disciplina analoga a quella dei lavoratori sportivi**.



AGEVOLAZIONI

Maggiorazione del credito Formazione 4.0: cosa prevede il Decreto attuativo

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO BASE

[Scopri di più >](#)

Il credito d'imposta Formazione 4.0 si fa più appetibile per le **Pmi** che investono **in attività formativa esterna qualificata e certificata**.

L'[articolo 22 D.L. 50/2022](#) (c.d. **Decreto Aiuti**) ha infatti **disposto**, previo soddisfacimento di determinati requisiti, **le seguenti maggiorazioni di aliquota dell'agevolazione** introdotta originariamente dall'articolo 1, [commi 46-56, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018) e successivamente prorogata con modifiche di anno in anno:

- **piccole imprese**, dal 50% al 70%;
- **medie imprese**, dal 40% al 50%;
- **grandi imprese**, aliquota invariata al 30%.

La *ratio legis* è quella di “*rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese*”, nella consapevolezza che la transizione digitale richieda la creazione e/o il consolidamento fra i dipendenti di **competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0**.

Ciò premesso, il Decreto Aiuti demandava a un **Decreto attuativo del Mise** l'identificazione dei requisiti di spettanza della maggiorazione ovvero **dei soggetti legittimati ad erogare formazione 4.0 qualificata**, nonché **delle modalità di certificazione delle competenze acquisite o consolidate dai discenti**.

È attualmente in corso di pubblicazione in G.U. il Decreto firmato dal Ministro Giorgetti lo scorso 1° luglio, ma **l'effettiva operatività della maggiorazione è subordinata a un Decreto Direttoriale Mise**, da emanarsi entro trenta giorni, **che definirà puntualmente i criteri e le modalità di accertamento delle competenze**.

La maggiorazione del credito d'imposta formazione 4.0 spetta per le **spese sostenute in**



relazione a progetti avviati successivamente al 18.05.2022, data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, a condizione che le attività formative siano erogate dai seguenti soggetti qualificati esterni all'impresa, come individuati all'articolo 2, comma 1 del Decreto attuativo che integra l'elenco, previsto dall'articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018, modificato dall'[articolo 1, comma 213, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), con i **Competence Center** e gli **European Digital Innovation Hubs**:

- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale od operativa;
- le Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;
- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12.01.2001;
- i soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- gli Istituti tecnici superiori;
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'[articolo 1, comma 115, L. 232/2016](#) (c.d. Legge di Bilancio 2017);
- gli **European Digital Innovation Hubs**, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.

Per quanto concerne il **requisito di verifica delle competenze acquisite o consolidate**, il Decreto attuativo prevede un **sistema a doppio accertamento** di cui all'articolo 2, commi 2 e ss.:

- accertamento iniziale del livello di competenze, di base e specifiche, di ciascun singolo dipendente attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con prossimo Decreto Direttoriale;
- accertamento finale del livello di competenze raggiunte dal dipendente, con test da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nel prossimo Decreto Direttoriale e successivo rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato.

Inoltre il Decreto attuativo introduce **ulteriori vincoli di durata e contenuto** alle attività formative agevolabili con la maggiorazione in esame:

- il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto dovranno essere definiti dal formatore, partendo dal livello di competenze accertato in fase iniziale e in funzione delle esigenze dell'impresa, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati nel Decreto Direttoriale;
- la durata complessiva non dovrà essere inferiore a 24 ore.

Infine il comma 4 dell'articolo del Decreto attuativo prevede la **possibilità di svolgimento delle**



attività formative in modalità “e-learning”, a condizione che vengano predisposte specifiche modalità di controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente e di verifica dei risultati raggiunti, in modo similare a quanto prevedeva la circolare direttoriale n. 412088 del 03.12.2018.

È bene rammentare che, per quanto riguarda invece i progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino i requisiti di formazione qualificata e certificata sopra descritti, il credito Formazione 4.0 risulterà depotenziato in relazione alle Pmi:

- **piccole imprese, dal 50% al 40%;**
- **medie imprese, dal 40% al 35%;**
- **grandi imprese, aliquota invariata al 30%.**

Il credito d’imposta Formazione 4.0 non risulta ad oggi prorogato al 2023 e seguenti, ma l’intervento normativo in questione, dettato dall’esigenza di creare e consolidare competenze ad alto valore aggiunto per supportare i processi di transizione tecnologica e digitale delle imprese, alimenta le speranze di una proroga.



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Verifica limite delle misure di aiuto: proroga, garanzie e reversamenti

di Clara Pollet, Simone Dimitri



The image is an advertisement for a masterclass. It features a photograph of two people in business attire reviewing documents and charts on a desk. The Euroconference logo is in the top left, and the TeamSystem logo is in the top right. The text "Master di 5 incontri" is in the center top, followed by the title "IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA CONSULENZA FINANZIARIA ALLE IMPRESE" in bold capital letters, and a blue button labeled "SCOPRI DI PIÙ" at the bottom.

La proroga del termine per la presentazione della **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** del rispetto dei requisiti di cui alle **sezioni 3.1 e 3.12** del Temporary framework (TF) per le **misure di aiuto a sostegno** dell'economia nell'emergenza epidemiologica da covid-19, non ha portato con sé i chiarimenti attesi.

L'invio della comunicazione in scadenza originaria al 30 giugno è stato **prorogato al 30 novembre 2022** ad opera del **provvedimento prot. n. 233822/2022 del 22 giugno** del direttore dell'agenzia delle entrate, ma rimangono **dubbi** sulla compilazione di alcune sue parti.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel **quadro A (c.d. regime “ombrello”)**, comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II “**Altri aiuti**”, del quadro A.

SEZIONE II	ALTRI AIUTI	Sez. 3.1	Sez. 3.12
Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)			

Le istruzioni forniscono solo **alcune esemplificazioni** per la tipologia “Altri aiuti”: occorre tenere conto della misura di cui all'[articolo 26 D.L. 34/2020](#) “**Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**” e delle misure di cui all'articolo 136-bis, “**Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole**”, e di cui all'articolo 48-bis “**Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori**” del medesimo D.L. 34/2020.



Il **controllo** del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la Dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary Framework.

In **risposta all'interrogazione parlamentare n. 3-03381 del 5 luglio** in commissione Finanze e Tesoro il Ministero dello sviluppo economico si è espresso in merito agli aiuti connessi alle **garanzie del Fondo centrale di garanzia**, rilasciate ai sensi dell'[articolo 13, D.L. 23/2020](#).

L'[articolo 13 D.L. 23/2020](#) ha introdotto due tipologie di garanzia:

- una prima tipologia di garanzia, concessa nella **misura del 100 per cento**, che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella **lettera m)** del predetto articolo 13, comma 1;
- una seconda tipologia di garanzia, concessa **fino al 90 per cento** dell'importo del prestito, che trova la sua principale disciplina nella **lettera c)** del predetto articolo 13, comma 1.

La prima garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla **sezione 3.1 del Temporary Framework**, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100 per cento) su un finanziamento bancario a un **contributo a fondo perduto** (dal momento che nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prestitore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento). Questa tipologia di garanzia incide, ai fini della verifica del massimale del *plafond*, per **l'intero importo**.

La seconda tipologia di garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla **sezione 3.2** del *Temporary Framework*. In tal caso, diversamente dalla sezione 3.1 dove è previsto un *plafond* massimo di aiuto per impresa (oggi pari a 2,3 milioni di euro), la sezione 3.2 prevede dei limiti massimi dell'importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell'impresa o al suo monte salari. La sezione 3.2 prevede, altresì, che tali garanzie siano concesse **a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia**, in misura almeno pari ai premi annui riportati nella tabella di cui alla stessa sezione 3.2. Tuttavia, il legislatore, nel richiamato [articolo 13, D.L. 23/2020](#), tra le varie condizioni di *favor* per le imprese, ha previsto anche la **completa gratuità** della garanzia rilasciata dal Fondo. Pertanto, dal momento che il Fondo rilascia, per effetto di tale previsione, **garanzie gratuite**, il **differenziale** tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del *Temporary Framework* e il premio (pari a 0) applicato all'impresa, costituisce un **ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo**, che va necessariamente inquadrato, in termini tecnici di "abbuono di premio di garanzia", nella sezione 3.1 del *Temporary Framework*.

In relazione alla garanzia concessa dal Fondo in misura integrale (dunque, nel caso delle garanzie cosiddette *ex lettera m*), **l'intero importo della garanzia** (qui uguale, per effetto della copertura al 100 per cento, all'importo del finanziamento garantito) rappresenta insomma, per tutto il suo importo nominale, un aiuto inquadrato nella sezione 3.1 del *Temporary Framework*,



che concorre, dunque, al *plafond* ivi previsto (attualmente, come detto, pari a 2,3 milioni di euro). La garanzia, concessa dal Fondo fino al 90 per cento dell'importo del finanziamento, rappresenta un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 e, **limitatamente all'abbuono di premio di garanzia**, nella sezione 3.1. Anche in tal caso, limitatamente a questa componente, l'aiuto rileva ai fini del *plafond* di cui alla medesima sezione 3.1.

Un'apposita sezione del modello è dedicata all'indicazione del **superamento dei plafond**.

In caso di superamento dei massimali stabiliti, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è **volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero**, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, secondo le disposizioni dell'articolo 4 D.M. 11.12.2021.

I codici tributo da utilizzare nel **modello F24 con elementi identificativi** (c.d. F24 Elide), **senza possibilità di compensazione** sono indicati nella [**risoluzione 35/E/2022**](#):

- “8174” denominato “*Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021*”;
- “8175” denominato “*Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021*”.

Nella sezione Erario ed altro dell’F24, occorre riportare:

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti *Temporary Framework*;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.



CRISI D'IMPRESA

L'Agenzia delle entrate segnala i debiti Iva superiori a 5.000 euro

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

Negli ultimi giorni alcuni contribuenti hanno ricevuto specifiche **segnalazioni** da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di **debiti Iva relativi al primo trimestre 2022** superiori ad **euro 5.000**.

Al fine di inquadrare correttamente le **conseguenze** di tali comunicazioni si ritiene necessario richiamare alcune importanti previsioni introdotte nel **nuovo codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) dal recente D.Lgs. 83/2022**.

In realtà la citata disposizione si è limitata ad **introdurre** un apposito **capo** (capo III del Titolo II) dedicato alle **“Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione”**, nel quale sono state **“raccolte”** le previsioni di cui ai previgenti [articoli 15 D.L. 118/2021](#) e [30sexies D.L. 152/2021](#), oltre ad alcune **nuove disposizioni in materia di obblighi di segnalazione per banche e intermediari finanziari**.

Al centro dell'attenzione dei contribuenti, negli ultimi giorni, come detto, è, nello specifico, **l'articolo 25-novies D.Lgs. 14/2019** (in vigore dal prossimo **15 luglio** , fino a quando opererà [l'articolo 30sexies D.L. 152/2021](#)), il quale prevede **obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati**, ovvero:

- l'**Inps**,
- l'**Inail**,
- l'**Agenzia delle entrate**,
- l'**Agenzia delle entrate-riscossione**.

I citati enti sono chiamati ad inviare apposite **segnalazioni a mezzo pec** (o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento) all'**imprenditore**, e, ove esistente, all'**organo di controllo**, ovvero al Presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.

Sono oggetto di **segnalazione**:

- per l'**Inps**, il ritardo di **oltre novanta giorni** nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:



1. per le **imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati**, al **30 per cento** di quelli dovuti nell'anno precedente **e all'importo di euro 15.000**;
2. per le **imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati**, **all'importo di euro 5.000**;
 - per l'**Inail** l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di **euro 5.000**;
 - per l'**Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalle liquidazioni periodiche trasmesse, superiore a **000 euro**;
 - per l'**Agenzia delle entrate-riscossione**, l'esistenza di **crediti affidati per la riscossione**, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di **euro 100.000**, per le **società di persone**, all'importo di **euro 200.000** e, per le altre società, all'importo di **euro 500.000**.

Le **segnalazioni** sono inviate:

- dall'**Agenzia delle entrate** **entro 60 giorni** dal termine di presentazione delle Liquidazioni periodiche, **a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022**;
- dall'**Inps**, dall'**Inail** e dall'**Agenzia entrate-riscossione** **entro 60 giorni dal verificarsi della condizione che legittima la segnalazione**. L'**Inps** invierà la comunicazione in relazione ai debiti accertati a decorrere dal **1° gennaio 2022**, mentre l'**Inail** invierà la segnalazione con riferimento ai debiti accertati **a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. L'agenzia delle entrate-Riscossione**, da ultimo, trasmetterà la segnalazione in relazione ai carichi affidati allo stesso agente della riscossione **a decorrere dal 1° luglio 2022**.

La norma non prevede specifiche conseguenze in caso di **mancata attivazione dell'imprenditore a fronte della segnalazione ricevuta**; in quest'ambito un **ruolo** sicuramente più "delicato" è quello rivestito dal **collegio sindacale**, che potrebbe essere ritenuto **responsabile** nel caso in cui **non si sia attivato per presentare denuncia per gravi irregolarità degli amministratori** nella gestione della situazione di crisi (se commesse).

L'**organo di controllo** risulta poi destinatario di un'altra specifica previsione, ovvero del primo articolo del richiamato capo (**articolo 25-octies D.Lgs. 14/2019**), il quale prevede invece **l'obbligo**, per lo stesso, di **segnalare per iscritto**, all'organo amministrativo, la **sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per il ricorso alla composizione negoziata**, con l'obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

La segnalazione deve:

- essere **motivata**
- essere trasmessa con **mezzi che ne assicurino la prova dell'avvenuta ricezione**
- deve **contenere la fissazione di un congruo termine**, non superiore a 30 giorni, entro il



quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La **tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative** sono valutate ai fini della **responsabilità prevista dall'[articolo 2407 cod. civ.](#)**.

Una così rilevante **conseguenza**, unita ad una **formulazione tanto ampia** (quale è appunto quella che richiama la **“sussistenza dei presupposti”** per il ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi) rischia di indurre i sindaci a segnalazioni **“eccessive”**, giustificate dall'esigenze di tutela e prudenza.

Da ultimo, **specifici obblighi di comunicazione** sono previsti anche in capo alle **banche** e agli altri **intermediari finanziari**, che, nel momento in cui comunicheranno al cliente **variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti**, dovranno **darne notizia anche agli organi di controllo societari** (ovviamente se esistenti).